



COMUNE DI NIBIONNO
PROVINCIA DI LECCO

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
RIFIUTI SOLIDI URBANI

INDICE

ARTICOLO 1	4
OGGETTO DEL REGOLAMENTO	4
ARTICOLO 2	4
ZONE DI APPLICAZIONE	4
ARTICOLO 3	4
PRESUPPOSTO DELLA TASSA	4
ARTICOLO 4	6
CLASSI DI CONTRIBUENZA	6
ARTICOLO 5	7
MISURAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE	7
ARTICOLO 6	7
OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA	7
ARTICOLO 6 bis	7
AGEVOLAZIONI – COMPOSTAGGIO DOMESTICO	7
ARTICOLO 6 ter	8
AGEVOLAZIONI - ATTIVITA' PRODUTTIVE CHE SMALTISCONO IN MODO	
AUTONOMO RIFIUTI ASSIMILABILI AGLI URBANI	8
ARTICOLO 7	8
RIDUZIONI PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO	8
ARTICOLO 8	9
RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER CARENZE ORGANICHE DEL SERVIZIO	9
ARTICOLO 9	9
RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER MANCATO SVOLGIMENTO PROTRATTO DEL SERVIZIO	9
ARTICOLO 10	9
GETTITO DEL TRIBUTO	9
ARTICOLO 11	9
COMMISURAZIONE DELLA TASSA	9
ARTICOLO 12	10
CONTENUTO DELL' ATTO DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE	10
ARTICOLO 13	10
CRITERI E DETERMINAZIONE TARIFFE	10
ARTICOLO 14	11
UNITA' IMMOBILIARI AD USO PROMISCOUO	11

ARTICOLO 15	12
TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO	12
ARTICOLO 16	12
DENUNCE	12
ARTICOLO 17	12
DENUNCE DI VARIAZIONE.....	12
ARTICOLO 18	13
MODALITÀ DEI RIMBORSI	13
ARTICOLO 19	13
RISCOSSIONI.....	13
ARTICOLO 20	13
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE	13
ARTICOLO 21	14
SANZIONI ED INTERESSI	14
ARTICOLO 22	14
NORME ABROGATE	14
ARTICOLO 23	14
PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI.....	14
ARTICOLO 24	14
VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO.....	14

ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Nibionno della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sulla base delle disposizioni contenute nel capo III del D. Lgs. n. 507 del 15.11.1993 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 2 ZONE DI APPLICAZIONE

1. L'applicazione della tassa nella sua interezza è dovuta per le zone del territorio comunale nelle quali è esteso il servizio dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

ARTICOLO 3 PRESUPPOSTO DELLA TASSA

1. La tassa è dovuta per l'occupazione e la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è istituito ed attivato o comunque reso in continuativa ai sensi dell'articolo due.
2. La tassa è dovuta nel caso di produzione di rifiuti solidi urbani di seguito precisati:
 - rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso civile abitazione;
 - rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per la qualità e quantità;
3. Sono assimilati agli urbani i rifiuti non pericolosi, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani, o comunque siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:
 - imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili) per quantitativo settimanale non superiore a 0,5 kg/mq;
 - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte, lattine e simili) per quantitativo settimanale non superiore a 0,5 kg/mq;
 - sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane per quantitativo settimanale non superiore a 0,5 kg/mq;
 - cassette, pallets per quantitativo settimanale non superiore a 0,5 kg/mq;
 - accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili per quantitativo settimanale non superiore a 0,5 kg/mq;
 - frammenti e manufatti di vimini e sughero per quantitativo settimanale non superiore a 0,5 kg/mq;
 - paglia e prodotti di paglia per quantitativo settimanale non superiore a 0,5 kg/mq;
 - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura per quantitativo settimanale non superiore a 0,5 kg/mq;
 - fibra di legno e pasta di legno umida purché palabile per quantitativo settimanale non superiore a 0,5 kg/mq;

- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta per quantitativo settimanale non superiore a 0,5 kg/mq;
- feltri, tessuti e non per quantitativo settimanale non superiore a 0,5 kg/mq;
- pelle e simil pelle per quantitativo settimanale non superiore a 0,5 kg/mq;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni per quantitativo settimanale non superiore a 0,5 kg/mq;
- resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali per quantitativo settimanale non superiore a 0,5 kg/mq;
- rifiuti ingombranti per quantitativo settimanale non superiore a 0,5 kg/mq;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili per quantitativo settimanale non superiore a 0,5 kg/mq;
- moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere per quantitativo settimanale non superiore a 0,5 kg/mq;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili) per quantitativo settimanale non superiore a 0,5 kg/mq;
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati per quantitativo settimanale non superiore a 0,5 kg/mq;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili per quantitativo settimanale non superiore a 0,5 kg/mq;
- nastri abrasivi per quantitativo settimanale non superiore a 0,5 kg/mq;
- cavi e materiale elettrico in genere per quantitativo settimanale non superiore a 0,5 kg/mq;
- pellicole e lastre fotografiche sviluppate per quantitativo settimanale non superiore a 0,5 kg/mq;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimentari deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, esanse esauste e simili per quantitativo settimanale non superiore a 0,5 kg/mq;
- scarti vegetali in genere (erba, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili) per quantitativo settimanale non superiore a 0,5 kg/mq;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi per quantitativo settimanale non superiore a 0,5 kg/mq;

Qualora la qualità e quantità dei rifiuti prodotti creino problemi per la funzionalità del servizio è facoltà dell'Amministrazione di richiedere analisi, dati ed informazioni relativi alle qualità e quantità dei rifiuti, assimilati agli urbani, prodotti e di prescriberne particolari modalità di raccolta e/o conferimento.

4. Per l'abitazione colonica o gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta per intero anche quando nella zona in cui è attiva la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso dell'area di pertinenza dell'abitazione o del fabbricato.
5. Sono esclusi dalla tassa i locali utilizzati esclusivamente per l'istruzione materna ed elementare. Le esenzioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa.

ARTICOLO 4

CLASSI DI CONTRIBUENZA

1. Fino all'entrata in vigore dell'articolo 49 del D. Lgs. n. 22/97 sono determinate le seguenti categorie di locali ed aree ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, con effetto dal 01.01.1998 e sono altresì determinate in sede di prima applicazione, per ciascuna categoria la quantità presunta dei rifiuti prodotti per unità di superficie imponibile (coefficiente di produttività specifica).

CAT. A DESTINAZIONE LOCALI

- 1 locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, sedi di associazioni e circoli ricreativi vari
- 2 scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado
- 3 sale ad uso ricreativo, teatri e cinema, sale per giochi, palestre, discoteche, sala da ballo
4. depositi e magazzini stoccaggio merci, chioschi e distributori, servizi vari auto, moto e veicoli in genere

CAT. B DESTINAZIONE LOCALI

1. magazzini all'ingrosso di genere vario, esposizioni, banchi di vendita all'aperto, noleggi vari
2. centri sportivi, campeggi e loro servizi, parchi gioco

CAT. C DESTINAZIONE LOCALI

1. locali di abitazione per nuclei familiari (solai, soffitte, sottotetti, limitatamente alla parte di essi con altezza superiore a mt. 1.50)
2. locali adibiti per esercizi alberghieri e camera affittate, locande, pensioni e residence
 3. collegi, ostelli, caserme, stazioni, locali e spazi di convivenza

CAT. D DESTINAZIONE LOCALI

1. locali adibiti ad uso pubblico e privato, uffici e studi privati (tecnici, grafici, commercialisti e simili) agenzie varie, laboratori analisi, studi dentistici, locali adibiti ad attività di servizi direzionali e commerciali, banche

CAT. E DESTINAZIONE LOCALI

1. locali ed aree ad uso artigianale, industriale per attività di trasformazione e lavorazione materiale lapidei, legno, gomma e plastica, carpenterie, fonderie
2. locali ed aree ad uso artigianale, industriale per attività tipo officine riparazioni beni di consumo, lavorazioni metalliche, grafiche ed editoria
3. locali ed aree ad uso artigianale, industriale per attività riguardanti settore tessile e maglieria, pelli, lavorazione su autoveicoli

4. locali ed aree ad uso attività di servizio barbieri, parrucchieri, centri estetici, saloni di cura e bellezza
5. locali ed aree ad uso attività di commercio al dettaglio

CAT. F DESTINAZIONE LOCALI

1. locali ed aree adibiti a pubblico esercizio, ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, gelaterie, self service
2. locali ed aree adibiti a pubblici esercizi di vendita al dettaglio o costituiti da esercizi di generi alimentari o deperibili
3. supermercati, negozi commercio all'ingrosso

ARTICOLO 5 MISURAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale ovvero da misurazione diretta su filo interno dei muri. Le aree scoperte a qualsiasi titolo adibite sono computate nel limite del 50%.
2. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio.
3. A coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva è applicabile la tariffa e le eventuali agevolazioni proprie dell'occupante o detentore del singolo alloggio.
4. In sede di commisurazione della complessiva superficie tassabile, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 non si considerano e quelle superiori sono arrotondate ad un metro quadrato.

ARTICOLO 6 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. La tassa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata.
3. La cessazione nel corso dell'anno solare dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia accertata.
4. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, la obbligazione tributaria non si protrae nella annualità successive:
 - quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;
 - in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato;

ARTICOLO 6 bis AGEVOLAZIONI – COMPOSTAGGIO DOMESTICO

(Integrato con deliberazione di C.C. N. 58 del 28.11.2007)

1. Al fine di una minore raccolta e conferimento di rifiuti, il Comune favorisce il compostaggio domestico della frazione umida ovvero degli scarti vegetali e dei rifiuti organici domestici (erba, fiori, ramaglie, verdure, frutta e simili), mediante cumulo o silos – compost, con agevolazioni sulla tassa.

2. In lotti edificati, per tale compostaggio devono essere utilizzati gli appositi contenitori che accelerano il processo, evitando la fermentazione e cattivi odori e che impediscono l'accesso di animali;
3. Agli utenti che ne facciano richiesta, sarà concessa una riduzione della tariffa nella misura del 10% con effetto dal bimestre solare successivo alla presentazione della domanda con cui viene richiesta l'agevolazione.

ARTICOLO 6 ter
AGEVOLAZIONI – ATTIVITA' PRODUTTIVE CHE SMALTISCONO IN MODO
AUTONOMO RIFIUTI ASSIMILABILI AGLI URBANI
(Integrato con deliberazione di C.C. N. 5 del 25.02.2010)

Per le attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti assimilabili agli urbani o un pretrattamento volumetrico selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento od il recupero da parte del servizio pubblico ovvero per le quali gli utenti siano tenuti a conferire al servizio rilevanti quantità di rifiuti che possono dare luogo ad entrate rapportate al gettito e costo del servizio, la tassa è ridotta del 15%.

Gli interessati dovranno presentare richiesta all'Ufficio Tributi Comunale corredando la seguente documentazione:

- relazione descrittiva delle apparecchiature o dei processi tecnici perseguiti che comportino una minore produzione di rifiuti o pretrattamento volumetrico, ovvero relazione descrittiva che illustri le modalità di differenziazione dei rifiuti che agevolino la raccolta da parte del servizio pubblico e che permettano il recupero mirato al riciclaggio.

La riduzione verrà applicata, comunque, ad avvenuta verifica da parte degli uffici competenti.

ARTICOLO 7
RIDUZIONI PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

1. La tariffa ordinaria viene ridotta nella misura sotto indicate nel caso di:
 - a. Abitazione con unico occupante : 30%;
 - b. Locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per il periodo non superiore a 6 mesi dell'anno risultante della licenza o autorizzazione rilasciata dai componenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: 30%
 - c. Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificato nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza o l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in comodato o in locazione, salvo accertamento da parte del Comune: 30%;
 - d. Utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera c), risiedono o abbiano dimora per più di sei mesi dell'anno in località fuori dal territorio nazionale: 30%;Si precisa che le agevolazioni di cui sopra non sono tra loro cumulabili.
2. Le riduzioni di cui al precedente comma saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentate e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette e sono applicate con effetto dall'anno successivo la domanda;
3. Il contribuente è obbligato, altresì, a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione delle tariffe ridotte di cui al comma 1° e in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello della denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione in ottemperanza alla normativa vigente.

ARTICOLO 8
RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER CARENZE ORGANICHE DEL SERVIZIO

1. Qualora si verifichi che il servizio non abbia luogo nella zona ove è collocato l'immobile di residenza o di esercizio dell'attività dell'utente, questi ha diritto, sino alla regolarizzazione del servizio, ad una decurtazione del 50% della tariffa dovuta a partire dalla data di comunicazione per raccomandata all'Ufficio Tributi della carenza permanente riscontrata.
2. La riduzione è applicata proporzionalmente alla durata del mancato svolgimento del servizio.

ARTICOLO 9
RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER MANCATO SVOLGIMENTO PROTRATTO DEL SERVIZIO

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali non comporta esonero o riduzione del tributo.
2. Qualora il mancato svolgimento del servizio di raccolta si protragga a tal punto che l'autorità sanitaria competente dichiari l'esistenza di una situazione di danno o pericolo alle persone ed all'ambiente, l'utente può provvedere, a sue spese, sino a quando l'autorità sanitaria non dichiari terminata la situazione di danno.
3. L'utente che abbia provveduto in proprio alle condizioni del precedente comma, ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione da parte del Comune di una quota pari al 50% della tassa ragguagliata al periodo di interruzione del servizio.

ARTICOLO 10
GETTITO DEL TRIBUTO

1. La tariffa della tassa è determinata in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
2. Il gettito complessivo non può superare il costo di esercizio, né essere inferiore al 50% del costo medesimo.
3. Qualora il gettito della tassa superi il costo del servizio, il Comune provvede al conguaglio rimborso della tassa eccedente attraverso il riconoscimento di un credito deducibile in percentuale dal tributo dovuto per l'anno successivo.

ARTICOLO 11
COMMISURAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa è commisurata in base alla qualità, alla quantità effettivamente prodotta, dei rifiuti solidi urbani ed al costo di smaltimento.
2. Spetta alla Giunta Comunale determinare le tariffe entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, tenuto conto dell'articolazione delle categorie dei locali e delle aree.
3. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe in vigore per l'anno in corso.
4. Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.

5. La Giunta Comunale, nella determinazione delle tariffe, è tenuta con il gettito della tassa alla massima copertura dei costi del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani consentita dalla Legge, senza abbattimento del costo per lo spazzamento stradale e ciò senza alcun atto autorizzatorio da parte del Consiglio Comunale, così come consentito dall'art. 1, comma 7, del D.L. n. 352/00 convertito nella Legge n. 26/01.

ARTICOLO 12

CONTENUTO DELL'ATTO DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. La deliberazione con la quale sono determinate le tariffe deve recare l'indicazione delle ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'eventuale aumento per la copertura minima obbligatoria del costo

ARTICOLO 13

CRITERI E DETERMINAZIONE TARIFFE

1. Nel presente articolo vengono riportati a fianco di ogni categoria i livelli di produttività

CAT. A DESTINAZIONE LOCALI

- 1 locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, sedi di associazioni e circoli ricreativi vari = 1,25-
 - 2 scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado = 3,60-
- 3 sale ad uso ricreativo, teatri e cinema, sale per giochi, palestre, discoteche, sala da ballo = 9,00-
- 4 depositi e magazzini stoccaggio merci, chioschi e distributori, servizi vari auto, moto e veicoli in genere = 6,30-

CAT. B DESTINAZIONE LOCALI

1. magazzini all'ingrosso di genere vario, esposizioni, banchi di vendita all'aperto, noleggi vari = 5,45-
2. centri sportivi, campeggi e loro servizi, parchi gioco = 11,55-

CAT. C DESTINAZIONE LOCALI

1. locali di abitazione per nuclei familiari (solai, soffitte, sottotetti, limitatamente alla parte di essi con altezza superiore a mt. 1.50) = 7,00-
2. locali adibiti per esercizi alberghieri e camera affittate, locande, pensioni e residence = 9,10-
 3. collegi, ostelli, caserme, stazioni, locali e spazi di convivenza = 13,15-

CAT. D DESTINAZIONE LOCALI

1. locali adibiti ad uso pubblico e privato, uffici e studi privati (tecnici, grafici, commercialisti e simili) agenzie varie, laboratori analisi, studi dentistici, locali adibiti ad attività di servizi direzionali e commerciali, banche = 10,05-

CAT. E DESTINAZIONE LOCALI

1. locali ed aree ad uso artigianale, industriale per attività di trasformazione e lavorazione materiale lapidei, legno, gomma e plastica, carpenterie, fonderie = 7,15-
2. locali ed aree ad uso artigianale, industriale per attività tipo officine riparazioni beni di consumo, lavorazioni metalliche, grafiche ed editoria = 8,9-
3. locali ed aree ad uso artigianale, industriale per attività riguardanti settore tessile e maglieria, pelli, lavorazione su autoveicoli = 18,45-
4. locali ed aree ad uso attività di servizio barbieri, parrucchieri, centri estetici, saloni di cura e bellezza = 9,80-
5. locali ed aree ad uso attività di commercio al dettaglio = 10,05-

CAT. F DESTINAZIONE LOCALI

- 1 locali ed aree adibiti a pubblico esercizio, ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, gelaterie, self service = 42,00-
- 2 locali ed aree adibiti a pubblici esercizi di vendita al dettaglio o costituiti da esercizi di generi alimentari o deperibili = 61,60-
- 3 supermercati, negozi commercio all'ingrosso = 42,00-

Successivamente, ai valori medi di produttività, vengono assegnati i seguenti coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa specifica (cp e cqs).

LIVELLO PROD.	CP	CQS
LP sino a 4	0,5	1
LP da 4 a 7	0,7	1
LP da 7 a 8	1,09	1
LP da 8 a 10	1,50	1
LP da 10 a 12	1,70	1
LP da 12 a 15	1,86	1
LP da 15 a 25	2,04	1
LP > 25	3,20	1

ARTICOLO 14 UNITA' IMMOBILIARI AD USO PROMISCOUO

1. Allorché nelle unità immobiliari adibite ad abitazione sia svolta in via permanente una attività economica o professionale, la tassa è dovuta, per la superficie utilizzata, in base alla tariffa prevista per la categoria ricomprensente l'attività specifica

ARTICOLO 15

TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. E' istituita la tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
3. La misura tariffaria giornaliera è pari all'ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenenti voci corrispondenti di uso, diviso per 365 giorni ed il quoziente maggiorato del 50%.

ARTICOLO 16

DENUNCE

1. I soggetti che occupano o detengono i locali e le aree scoperte devono presentare all'ufficio tributi del Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità sono rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggiore ammontare della tassa o comunque influisca sulla applicazione e riscossione del tributo.
3. La denuncia originaria o di variazione deve contenere:
 - codice fiscale ed elementi identificativi delle persone fisiche componenti il nucleo familiare e di convivenza che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'Ente, Istituto, Associazione, Società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione;
 - l'ubicazione, la superficie e la destinazione dei singoli locali ed aree denunciate e delle loro ripartizioni interne;
 - la data di inizio occupazione o detenzione;
 - gli elementi di identificazione catastale delle unità immobiliari detenute o possedute, nonché la superficie catastale;
4. Per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può essere in ogni caso inferiore all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di cui al DPR 23.03.1998 n. 138.
5. La denuncia è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale;
6. L'ufficio tributi deve rilasciare ricevuta della denuncia, che nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale (accettante);
7. Per quanto concerne i locali adibiti a residenza dal contribuente, la denuncia di cui al comma 1, dovrebbe essere presentata contestualmente alla denuncia anagrafica su invito dell'ufficio comunale di competenza.

ARTICOLO 17

DENUNCE DI VARIAZIONE

1. La denuncia di cui all'articolo precedente ha effetto anche per gli anni successivi a condizioni invariate di tassabilità.
2. In caso contrario il contribuente è tenuto a denunciare, con la forma e nei tempi di cui all'articolo precedente, ogni variazione che comporti un maggiore ammontare della tassa e così anche il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta.

ARTICOLO 18 MODALITÀ DEI RIMBORSI

1. Il rimborso della tassa versata e non dovuta deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno di versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. L'ufficio tributi provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni della data di presentazione dell'istanza.
3. Sulle somme dovute a rimborso si applicano gli interessi nella misura annua pari al tasso di interesse legale aumentato di un punto e sono calcolati secondo le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 165, della Legge 27.12.2006, n. 296.
4. Non si procede al rimborso se l'importo complessivo dovuto non è superiore ad € 20,00 ai sensi dell'articolo 1 comma 168 della Legge 296/2006.

ARTICOLO 19 RISCOSSIONI

1. I ruoli sono riscossi in quattro rate bimestrali consecutive, riducibili a due.
2. La riscossione del tributo sarà effettuata direttamente dal Comune, stipulando apposita convenzione con il Tesoriere Comunale e mediante l'emissione di bollettini.
3. I predetti importi vengono iscritti a ruolo con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso e superiore a detto importo (art. 1, comma 166 Legge n. 296/2006).
4. Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi si può concedere per gravi motivi la ripartizione fino a otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto a ruolo è riscuotibile in una unica soluzione.
5. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi legali aumentati di un punto e sono calcolati secondo le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 165, della Legge 27.12.2006, n. 296. Le somme dovute per la tassa sono iscritte nel relativo ruolo qualora l'importo sia uguale o superiore ad € 10,33.
6. La riscossione coattiva del tributo comprese eventuali sanzioni ed interessi avviene con la procedura mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 29.09.1973, n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni e/o mediante l'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910 nei termini previsti dalla legislazione vigente (art. 1, comma 163 della Legge n. 296/2006).

ARTICOLO 20 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente Regolamento è preposto un funzionario che provvede alla comunicazione del

nominativo al Ministero delle Finanze, Direzione Centrale per la Fiscalità Locale, entro 60 giorni dalla nomina.

2. Tale funzionario dispone dei poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa, sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

ARTICOLO 21 SANZIONI ED INTERESSI

1. Si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. n. 507/1993, così come modificato dall'art. 12 del D.Lgs. 27 dicembre 1997, n. 472 e in base alle altre disposizioni contenute nei decreti legislativi n. 471, 472 e 473 del 18.12.1997 e successive modificazioni ed integrazioni ;
2. Sulle somme dovute per la tassa si applicano gli interessi nella misura annua pari al tasso di interesse legale aumentato di un punto e sono calcolati secondo le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 165, della Legge 27.12.2006, n. 296.

ARTICOLO 22 NORME ABROGATE

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

ARTICOLO 23 PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo il periodo di pubblicazione di 10 giorni decorrenti dalla data della sua esecutività ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto Comunale; unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle finanze entro trenta giorni dalla sua esecutività ed è pubblico mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento del Comune di Nibionno.

ARTICOLO 24 VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente Regolamento, dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.